

Giulia Terlizzi*

La PMA (seulement) pour toutes. L'incompiuta rivoluzione della nuova legge di bioetica francese

Sommario

1. Le nuove priorità della Legge di bioetica, “*plus societale que jamais*”. - 2. Dal *mariage pour tous* alla *PMA pour toutes* : *excursus* di una promessa politica. - 3. Le disposizioni della nuova legge di bioetica sull'AMP. - 4. Le asimmetrie di trattamento nell'accertamento della maternità a seguito di AMP. - 5. La legge di bioetica fra uguaglianza e nuove discriminazioni: alcune riflessioni critiche.

Abstract

Con la legge di bioetica n° 2021-1017, il legislatore francese ha “deconfinato” le tecniche di assistenza medica alla procreazione (AMP), riconoscendo il desiderio e la volontà quali mezzi per superare i limiti corporei e per dare al sistema di procreazione, filiazione e parentela una dimensione “sociale”. Oggi, l'accesso alle tecniche di AMP è aperto anche alle coppie di donne e alle donne single, a prescindere dall'esistenza di una patologia. Nel tentativo, necessariamente limitato, di introdurre il lettore alla nuova legge di bioetica, ed in particolare alla nuova disciplina della *Assistance medicale à la procréation* (AMP), si procederà dapprima con una breve ricostruzione della genesi e del processo di adozione della legge. Ci si dedicherà in seguito ad una sintetica analisi delle disposizioni innovative e della nuova disciplina dell'AMP, per comprenderne meglio gli effetti, ma anche i lati oscuri e i delicati problemi rimasti ancora aperti.

*With the approval of the new law on bioethics n° 2021-1017, the French legislator has radically changed the discipline of medically assisted procreation techniques, recognizing desire and will as a means of overcoming bodily limitations and giving the system of procreation, filiation and parenthood a 'social' dimension. Today, the access to these techniques is also open to female couples and single women, regardless of the existence of a pathology. In an attempt, necessarily limited, to introduce the reader to the new law on bioethics, and in particular to the new discipline of *Assistance medicale à la procréation* (AMP), the author will first proceed with a brief reconstruction of the genesis and process of adoption of the law. Afterwards, a brief analysis of the innovative provisions and of the new discipline of the MPA will be made, in order to better understand its effects, but also its dark sides and the very delicate problems still open.*

* Ricercatrice di Diritto privato comparato, Università degli Studi di Torino.
Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco.

1. Le nuove priorità della Legge di bioetica, “*plus societale que jamais*”

La legge di bioetica n° 2021-1017, promulgata il 2 agosto 2021¹, rappresenta il culmine di due anni di navetta parlamentare, a loro volta preceduti da tre anni di consultazioni con gli organi competenti. Hanno preso parte al processo di revisione-elaborazione di questa nuova legge il Comitato Nazionale Consultivo di Etica (*Comité consultatif national d'éthique*, CCNE), il Consiglio di Stato, l'Ufficio Parlamentare di Valutazione delle Scelte Scientifiche e Tecnologiche (*l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques*, OPESET) insieme ad una commissione informativa appositamente istituita presso l'Assemblea Nazionale.

La preparazione del progetto di legge ha dato vita agli Stati Generali della bioetica, il cui sito web ha raccolto migliaia di contributi, dal 2017 al 2021.

Evidentemente, il tema - da sempre oggetto dell'attenta supervisione di una pluralità di organi - ha catalizzato negli ultimi anni l'attenzione di una più ampia cerchia di soggetti.

Sin dalle fasi di preparazione del progetto di legge emerge infatti la dimensione più “*societale que jamais*”² della nuova legge di bioetica³. Il Comitato Nazionale Consultivo di Etica (CCNE) ha aperto nel 2018 i lavori con la domanda “Che tipo di mondo vogliamo per domani?”. Dopo tre anni di lavoro, che hanno provocato un acceso dibattito parlamentare che ha portato a più di cinquemila emendamenti, il progetto di legge sulla bioetica sembra aver dato una risposta a questa domanda.

La legge, adottata con 326 voti favorevoli e 115 contrari, si presenta come un complesso sistema di norme organizzato intorno alle tecniche biomediche, ma presentato sotto rubriche che danno loro “un significato sociale”, ponendo - come dichiarato da alcuni autori - le norme tecniche in secondo piano, in linea con l'approccio, appunto, “volontarista” della legge⁴. Investita della questione di conformità costituzionale, in seguito a ricorso presentato da sessanta deputati, il *Conseil constitutionnel*, con la decisione del 29 luglio 2021, ha giudicato il testo conforme alla Costituzione, senza apporvi alcun correttivo⁵, mettendo definitivamente fine al conflitto che si era sollevato in seno al Parlamento, fra il Senato (contrario alla approvazione) e l'Assemblea Nazionale (favorevole).

Tra le numerose disposizioni adottate dalla nuova legge di bioetica, ci si concentrerà in questo contributo, sulla disposizione “faro” della legge: *l'assistance médicale à la procréation* (AMP) aperta anche alle donne *single* e alle coppie di donne. Con il termine AMP - questo è il riferimento adottato nella nuova legge, sebbene alcuni autori denuncino l'improprio utilizzo del termine AMP rispetto a PMA⁶- si intendono quelle pratiche cliniche e biologiche che permettono il concepimento *in vitro*, la conservazione di gameti, di tessuti germinali ed embrioni, il trasferimento di embrioni e l'inseminazione artificiale, e cioè tutte quelle pratiche che permettono la procreazione al di fuori del processo naturale.

È opportuno ricordare che fino alla promulgazione della legge in esame, l'accesso a tali tecniche era stato limitato alle coppie eterosessuali che soffrivano di infertilità.

1 Loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884384/>

2 L'espressione è di X. Bioy, *La loi de bioéthique 2021, plus sociétale que jamais*, in *AJDA* 2021, pp. 1826 e ss.

3 Cfr., il Rapporto di studio reso dal Consiglio di Stato, su richiesta del Primo Ministro, adottato il 28 giugno 2018, nel quale si dichiara che sono gli sviluppi sociali più che giuridici che stanno mettendo in discussione il concetto di assistenza medica alla procreazione destinata ad alleviare l'infertilità patologica. *Conseil d'Etat, section du rapport et des études, Étude à la demande du Premier ministre Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ?*, *Étude adoptée en assemblée générale* le 28 juin 2018, alle pp. 47, 48 e 49.

4 Cfr. In questo senso, X. Bioy, *ivi*, pp. 1826 e ss.

5 Cfr. *Conseil Constitutionnel, Décision no. 2021-821 DC du 29 juill. 2021*, disponibile qui <https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021821DC.htm>, in *AJDA* 2021. 1658; *Dalloz* 2021. 1547; in *AJ famille* 2021, 448, obs. A. Dionisi-Peyrusse; cfr. anche X. Bioy, *ivi*, pp. 1826 e ss.

6 Sull'esistenza di una distinzione fra AMP e PMA cfr. le opinioni di Mme Aline Cheynet de Beaupré, in *Assemblée Nationale, XV législature, Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique, Compte rendu n° 31, 5 septembre 2019*, p. 6: «*Il me semble — j'insiste sur le conditionnel de mon propos — qu'il y a eu un changement fondamental entre AMP et PMA. L'AMP est l'assistance médicale à la procréation, système concernant un couple, dans le cadre d'une hétérosexualité et d'une condition pathologique — ou thérapeutique. Avec la PMA pour toutes, on touche au couple puisqu'on ne réserve plus cette technique aux couples, on touche à l'hétérosexualité, puisqu'on ouvre cette technique à l'homosexualité, et on retire purement et simplement le critère pathologique ou thérapeutique. Ce n'est pas donc une extension de l'AMP, mais un changement en profondeur pour arriver à autre chose, la PMA*». Cfr. anche le osservazioni di X. Bioy, *ivi*, pp. 1826 e ss. Il testo della legge utilizza unicamente il riferimento alla “*assistance médicale à la procréation*” AMP. Cfr. Loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884384/>.

Questa apertura delle condizioni di accesso alle AMP è accompagnata da nuove disposizioni riguardanti i bambini nati da AMP, concernenti tanto la filiazione quanto la disciplina di accesso alle loro origini.

Come evocato in dottrina, si assiste ad uno “sconfinamento” della AMP⁷ oramai accessibile alle donne sole o in coppia, a prescindere dalla esistenza di una patologia. Il legislatore ha così messo fine al modello affermato nel 1994 con il primo intervento legislativo in questo campo, considerato fino ad ora lo scrigno delle norme deontologiche professionali disciplinanti l’uso delle nuove tecnologie riproduttive elaborate all’inizio degli anni ‘70⁸. Contrariamente alle leggi di bioetica adottate dal legislatore francese a partire dal 1994, improntate ad un modello in grado di conciliare il progresso scientifico entro i grandi principi della dignità, della inviolabilità e della indisponibilità del corpo, caratterizzanti la c.d. “*bioéthique à la française*”⁹, la legge di bioetica del 2021 persegue uno spirito molto diverso, giacché mira a rispondere a una “domanda sociale che la scienza avrebbe potuto soddisfare molto tempo fa, ma che la morale comune rifiutava”¹⁰. In questo senso, è significativo che i pareri resi dal *Comité consultatif national d’éthique* si siano pronunciati per la prima volta su ambiti di disciplina fino ad allora rimasti estranei alla competenza dell’organo, quali quelli riguardanti l’evoluzione della famiglia e la disciplina della filiazione¹¹.

Non solo. Con la nuova legge di bioetica, il legislatore ha fatto un passo ulteriore, riconoscendo il desiderio e la volontà quali mezzi per superare i limiti corporei e per dare al sistema di procreazione, filiazione e parentela una dimensione “sociale”¹².

Proprio con riguardo al tema della assistenza medica alla procreazione (AMP), il contrasto nell’orientamento legislativo tra il 1994 e il 2021 è radicale e segna il trionfo di un diritto soggettivo basato sulla volontà, influenzato da istanze rivendicate in chiave femminista.

Volontà, soggettivismo e femminismo paiono quindi essere le parole chiave accolte dal legislatore, nel ridisegnare la nuova fisionomia della disciplina della bioetica¹³, in particolare, per quanto riguarda l’accesso alle tecniche di “assistenza medica alla procreazione”.

Come osservato in dottrina, le priorità sono cambiate; la legge di bioetica del 2021 non si occupa più di regolamentare le tecniche biomediche sulla base dei rischi che queste potrebbero comportare, ma, al contrario, pone tali tecniche al servizio delle aspirazioni sociali, che possono essere apprezzate alla luce dei diritti e delle libertà¹⁴. Si è parlato in questo senso di una legge di “bio-libertà” e non più di “bio-etica”. Tuttavia, come si cercherà di illustrare, il cambiamento apportato dal legislatore nei tratti e nella

7 D. Mehl, *La loi de bioéthique de 2021*, *AJ famille* 2021, pp. 520-522.

8 C. Byk, *Loi relative à la bioéthique. - Révision et changement de cap de la politique publique*, in *La Semaine Juridique Edition Générale* n° 39, 2021, doct., p. 1000 e ss.

9 Cfr. D. Mehl, *La PMA déconfinée*, Paris, L’Harmattan, 2021.

10 X. Bioy, *ivi*, pp. 1826 e ss. Cfr. anche la nota resa dal Difensore dei diritti del 20 dicembre 2019; *Défenseur des droits* n°19-13 sur le projet de loi n°63 relatif à la bioéthique, Avis, 19-13, 20 décembre 2019 concernant le Projet de Loi no 63 relatif à la bioéthique.

11 D. Mehl, *La PMA déconfinée*, Paris, L’Harmattan, 2021, la quale osserva che proprio constatando queste « *évolutions sociétales* », il CCNE, nel suo parere n°126 del 15 giugno 2017, si è espresso per la prima volta a favore dell’apertura dell’AMP alle coppie femminili e alle donne sole, « *sous réserve de la prise en compte de conditions d’accès et de faisabilité* ».

12 Come dichiarato dalla Ministra della Giustizia, Nicole Belloubet, l’adozione della legge « *répond en effet à une réalité sociologique qui ne peut être ignorée ; elle est liée à la pluralité des situations familiales* ». Cfr. Déclarations de Mmes Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice, et Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, sur le projet de loi relatif à la bioéthique, au Sénat le 21 janvier 2020. Sulla dimensione sociale dell’intervento legislativo, cfr. anche X. Bioy, *ivi*, pp. 1826 e ss.

13 A testimonianza di questo nuovo paradigma e del radicale cambiamento di prospettiva, si vedano gli interventi dei deputati all’interno dell’esame del Progetto di legge. Cfr. Ass. nat., 2e esame del testo di legge no 3181, adottato dalla Commissione speciale e modificato dal Senato. In particolare, cfr. G. Chiche (partito verde ecologista), p. 202: « *au sein des nombreux sujets à traiter, notre boussole devra être celle de l’égalité et du libre arbitre, composantes fondamentales de notre démocratie* ». Cfr. anche l’intervento di B. Lachaud (sinistra radicale) p. 201: « *L’égalité doit être notre boussole; la simple application des principes républicains doit nous guider. L’égalité est une idée très simple, que tout le monde comprend ; le principe est énoncé dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : la loi est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Aussi n’est-il pas utile d’inventer des circonvolutions, des dérogations et des systèmes complexes — et surtout payants — qui constituent autant d’occasions de limiter l’accès à la PMA* ».

14 Cfr. X. Bioy, *ivi*, pp. 1826 e ss: « *La loi de bioéthique de 2021 se distingue incontestablement de ses devancières. A bien des égards, les priorités ont changé. On a le sentiment que, désormais, il ne s’agit plus seulement d’encadrer des techniques biomédicales, en raison des risques qu’elles véhiculent, mais de les mettre au service d’aspirations sociales qui peuvent être appréhendées au prisme des droits et libertés. Une loi de « bio-libertés » et non plus de « bio-éthique* ».

disciplina della procreazione e della filiazione nell'ordine sociale e giuridico è in realtà più complesso e per certi aspetti più ambiguo di quanto sembri.

Nel tentativo, necessariamente limitato, di introdurre il lettore alla nuova legge di bioetica, ed in particolare alla nuova disciplina della *Assistance médicale à la procréation* (AMP), si procederà dapprima con una breve ricostruzione della genesi e del processo di adozione della legge, per illustrare lo spirito che ha animato la legge. Ci si dedicherà poi ad una sintetica analisi delle disposizioni innovative e della nuova disciplina dell'AMP, per comprenderne meglio gli effetti, ma anche i lati oscuri e i delicati problemi rimasti ancora aperti.

2. Dal *mariage pour tous* alla *PMA pour toutes*: excursus di una promessa politica

La *PMA pour toutes* era stata declamata come una "promessa" fatta dall'allora candidato Emmanuel Macron alle elezioni presidenziali. I difensori dell'estensione dell'AMP vedevano in questa promessa il coronamento del percorso intrapreso nel lontano 2013, con l'allora Presidente Francois Hollande, il quale aveva a sua volta mantenuto un'altra promessa: quella del "*mariage pour tous*"¹⁵. Nello spazio intercorso fra la prima e la seconda promessa politica si è dipanato il percorso che ha portato all'adozione della nuova legge di bioetica; un percorso caratterizzato da un acceso dibattito politico e dalle rivendicazioni di istanze sociali che, benché in ultimo non recepite, avevano segnato sin dal 2013 una svolta culturale e un punto di non ritorno all'interno della società¹⁶.

Per illustrare il percorso che ha portato alla adozione della legge del 2021, pare utile ripercorrere brevemente le tappe che hanno caratterizzato la legislazione e i dibattiti sulla bioetica in Francia.

La prima legge di bioetica francese fu adottata nel 1994¹⁷. Secondo tale legge, l'accesso alla riproduzione medicalmente assistita era consentito solo alle coppie eterosessuali che soffrivano di infertilità. Se la fecondazione all'interno della coppia fosse risultata impossibile, il ricorso alla donazione di gameti sarebbe dovuto avvenire nell'anonimato assoluto: né i donatori, né i genitori riceventi, né i bambini che sarebbero nati potevano conoscere l'identità del terzo che aveva aiutato la coppia sterile a procreare. La legge fu oggetto di revisione (come stabilito dal legislatore) nel 2004 e di nuovo nel 2011. Con la legge del 7 luglio 2011¹⁸ ci fu una prima apertura delle condizioni di accesso a questa tecnica, autorizzando il ricorso alla AMP alle coppie eterosessuali senza i limiti imposti dalla prova del possesso della condizione matrimoniale dei soggetti e della convivenza di almeno due anni. Insieme a questa modifica legislativa, la volontà delle autorità pubbliche restava però ferma nel mantenere l'AMP entro i limiti del "ragionevole"¹⁹: il processo restava escluso a fini di ricerca, per le donne in post-menopausa, e subordinato alla condizione prioritaria di infertilità patologica²⁰. In questo senso, conservando queste disposizioni, il legislatore voleva affermare chiaramente che la finalità perseguita con la tecnica AMP era rimediare alla sterilità della coppia o evitare di trasmettere una malattia particolarmente grave al bambino o a un membro della coppia. In questa prospettiva, potevano beneficiare della legge esclusivamente le coppie eterosessuali vive e in età fertile²¹.

Nell'*excursus* che stiamo descrivendo, l'introduzione del matrimonio per tutti nel 2013 rappresentò un traguardo legislativo essenziale e un primo grande sconvolgimento delle rappresentazioni morali, matrimoniali e genitoriali, che avevano fino ad allora informato il diritto e la società. Da un lato, la

15 « *J'ouvrirai le droit au mariage et à l'adoption aux couples homosexuels* », con queste parole l'allora candidato presidenziale Francois Hollande formulava l'impegno politico no 31.1. La "promessa" fu adottata nella primavera del 2013, dopo 170 ore di dibattito in Parlamento.

16 L. Brunet, *Les dispositions de la nouvelle loi de bioéthique sur l'AMP et la filiation des enfants qui en sont issus*, in *AJ Famille* 2021 pp.522-530.

17 LOI no 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, in *JORF* n°175 du 30 juillet 1994.

18 LOI no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, in *JORF* n°0157 du 8 juillet 2011.

19 Cfr. A.-B. Caire, *L'ouverture des conditions d'accès à l'AMP : vers l'avènement de l'anthropotechnie procréative?*, in *RDSS* 2018, p. 298 e ss.

20 LOI no 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, in *JORF* n°175 du 30 juillet 1994.

21 Cfr. il testo del vecchio articolo L. 2141-2 del codice della salute pubblica.

grande mobilitazione contro il matrimonio omosessuale aveva profondamente scosso la classe politica, dall'altro lato, la società civile aveva spinto in favore di un liberalismo della morale e di una maggiore tolleranza verso scelte che prima erano considerate fuori dal comune²². Lo scenario cambia: gli standard francesi contenuti nelle precedenti leggi sono via via sempre meno accettati, il modello costituito da "un padre, una madre e i loro figli concepiti da loro e che vivono con loro" non è più il più diffuso²³; le famiglie monoparentali aumentano²⁴.

In tale contesto, anche il diritto si apre al riconoscimento di una varietà di scenari che devono la loro esistenza, in parte, a incidenti nella vita matrimoniale (famiglie monoparentali dopo una separazione) e in parte, a scelte di vita volontarie.

Seguendo l'iter logico della legge del 2013 sul matrimonio *pour tous*, che aveva legalizzato l'adozione per le coppie omosessuali, l'apertura della AMP alle coppie dello stesso sesso (vedremo con quali riserve), prevista dal nuovo progetto di legge sulla bioetica, avrebbe legittimato espressamente l'omoparentalità.

La nuova proposta di legge suscitò una accesa contestazione politica. Va infatti ricordato che, benché l'adozione di una disposizione così innovativa fosse considerata da alcuni la logica e naturale conseguenza della "riforma del matrimonio", all'epoca il Presidente Hollande rinunciò ad imporla, intimorito dall'ardore manifestato dall'opposizione.

Con le elezioni presidenziali del 2017, l'argomento tornò alla ribalta e le stesse forze promotrici del matrimonio aperto a tutti, ripositionarono l'argomento all'ordine del giorno dell'agenda politica. Nel nuovo contesto elettorale i candidati scelsero ancora la via della prudenza. Lo stesso Emmanuel Macron, sebbene avesse incluso la previsione nella lista dei suoi impegni politici, non ne fece menzione nel suo programma ufficiale di "riforma", benché lo avesse promesso. Si trattava insomma di una promessa declamata oralmente in una riunione. Una volta eletto, il nuovo Presidente ne ritardò la realizzazione e chiese un parere al Comitato Etico Nazionale. Alle procrastinazioni del governo, i militanti reagirono con impazienza, le associazioni si mobilitarono, l'ala sinistra del partito *En marche* aumentò la pressione sul tema.

La legge del 2 agosto 2021 — a differenza delle precedenti leggi del 1994, del 2004 - non riuscì ad ottenere il consenso politico. Le differenze "profonde" o addirittura "inconciliabili" (emerse nella Commissione speciale del Senato) tra le posizioni difese dal Senato e dall'Assemblea nazionale non furono mai superate²⁵, tanto che, in ultimo, ad essere promulgato fu proprio il testo di legge presentato il 9 giugno da quest'ultima²⁶, dopo un passaggio infruttuoso attraverso una commissione mista, e con più di due anni di ritardo dalla presentazione del progetto di legge al Consiglio dei ministri²⁷, e dopo la pubblicazione del tanto atteso parere del Comitato etico nel settembre del 2018. Tre anni dopo, la legge di bioetica fu adottata²⁸. Una legge quindi che, come si può notare, è stata promulgata in assenza di un consenso politico ed in risposta alle richieste provenienti da una parte della società civile; una legge "plus societale que jamais".

22 Cfr. D. Mehl, *La loi de bioéthique de 2021*, in *AJ famille* 2021, 520-522.

23 *Ibid.*

24 La nuova prospettiva della legge di Bioetica ed il contributo apportato dalla legge del 2013 sono ben illustrati nel Rapporto di studio reso dal Consiglio di Stato, su richiesta del Primo Ministro, adottato il 28 giugno 2018. Cfr., Conseil d'Etat, section du rapport et des études, *Étude à la demande du Premier ministre Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain?*, Étude adoptée en assemblée générale le 28 juin 2018, a p. 46: « Cette approche présente l'ouverture de l'AMP comme le prolongement naturel de la métamorphose du modèle familial observée en France, comme dans la plupart des sociétés occidentales, au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. L'émancipation féminine et la personnalisation progressive du lien avec l'enfant ont conduit à des modifications profondes et irréversibles du droit de la famille faisant perdre au modèle du mariage traditionnel patriarcal, tel qu'institué en 1804 par le premier code civil, son rôle de norme sociale de référence. Comme le relèvent Irène Théry et Anne Marie Leroyer : « désormais se marier n'est plus perçu comme une obligation sociale impérative ou comme l'horizon indépassable de l'ensemble des rapports sexuels. Se marier ou non, se démarier ou non, devient une question de conscience personnelle ». Le vote de la loi du 17 mai 2013 permettant le mariage de couples de même sexe constitue une importante évolution en faveur de cette diversification des modèles familiaux, dont les conséquences n'ont pas toujours été tirées du point de vue du droit de la filiation. Le droit devrait, dans cette optique, accompagner des transformations sociales irrésistibles, qui le précèdent et le dépassent ».

25 Cfr., M. Borgetto, *La révision des lois de bioéthique*, in *RDSS* 2021, 767.

26 Projet de loi n° 623, adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, relatif à la bioéthique, 9 juin 2021, https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/115t0623_texte-adopte-seance.

27 Cfr., Michel Borgetto, *ivi*, p. 767; X. Bioy, *ivi*, pp. 1826 e ss.

28 Per una ricostruzione del percorso politico della legge, cfr. D. Mehl, *ivi*, pp.520-522; ma anche S. Abrial - S. Persico, *Les couts cachés d'une promesse incontournable. L'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe*, in *Revue française de science politique*, 2, 2018, pp. 343-364.

Fra le tante istanze sociali accolte nel testo legislativo, l'accesso alla AMP a tutte le donne — e cioè alle coppie di donne e alle donne single non sposate - rappresenta senza dubbio la disposizione più conflittuale e più temuta²⁹. Il dibattito politico si è ulteriormente inasprito e diviso in due fazioni; coloro che si opponevano ad una tale estensione, denunciando la gravità della “cancellazione” della figura paterna, considerata un elemento essenziale per il corretto sviluppo dei bambini, da un lato, e coloro che sostenevano l'apertura dell'AMP anche alle donne single, sottolineandone la necessità in applicazione del principio di uguaglianza tra tutti, qualunque fosse la configurazione familiare che ne derivava, dall'altro. In tale contesto, sembra che la scelta del legislatore sia stata ispirata non tanto dalla volontà di riconoscere un nuovo scenario genitoriale all'interno del quadro giuridico, ma piuttosto dall'esigenza di tutelare l'uguaglianza, garantendo lo stesso trattamento a tutte le donne, indipendentemente dal loro stato civile³⁰.

In questo senso, se, da un lato, la legge del 2021 rappresenta un'apertura “quasi” illimitata a nuovi modi di fare famiglia, in nome di un reale liberalismo³¹, dall'altro lato, essa porta con sé restrizioni, divieti ed incoerenze che destano perplessità ed interrogativi sulla effettiva volontà del legislatore.

3. Le disposizioni della nuova legge di bioetica sull'AMP

Allontanandosi radicalmente dallo spirito che animava le precedenti leggi sulla regolamentazione delle tecniche di AMP, il nuovo articolo L. 2141-2 del Codice della Salute Pubblica (CSP) stabilisce che l'AMP è destinata a rispondere ad un “*projet parental*” e che “qualsiasi coppia, composta da un uomo e una donna o due donne o qualsiasi donna non sposata ha accesso alla AMP(...)”³².

Il mutamento operato dalla Legge 2021-1017 segna un cambio di paradigma notevole³³. Con la sua approvazione, la legge opera una svolta nella storia del modello francese di procreazione medicalmente assistita: l'accesso alla donazione di gameti o di embrioni è ora aperto senza condizioni mediche alle coppie femminili e alle donne single non sposate; le persone concepite per donazione ottengono il diritto di identificare l'uomo e/o la donna che ha permesso il loro concepimento; l'autoconservazione degli ovociti è estesa e la doppia donazione autorizzata. Inoltre, al raggiungimento della maggiore età, il bambino nato da questa tecnica potrà, se lo desidera, accedere ai dati non identificativi e all'identità del terzo donatore che ha precedentemente acconsentito alla loro trasmissione.

In primo luogo, è interessante evidenziare che, mentre prima dell'entrata in vigore della legge, entrambi i partner potevano chiedere al giudice l'adozione congiunta di un bambino o uno di loro poteva chiedere l'adozione del figlio dell'altro, anche se questo bambino era nato tramite PMA con donazione di gameti effettuata all'estero, oggi con la nuova disposizione, non vi è più bisogno di superare i confini nazionali per la donazione dei gameti maschili. La nuova disposizione prevede altresì che il costo del

29 Con riguardo al processo con cui si è arrivati all'apertura della AMP alle coppie formate da due donne, è interessante riportare quanto osservato da D. Mehl, *La loi de bioéthique de 2021*, *AJ famille* 2021, pp. 520-522: nonostante la campagna della *Manif pour tous*, nonostante l'ostilità delle istituzioni cattoliche, nonostante la reticenza di un certo numero di psicologi, era “come se la questione fosse già stata decisa”. In termini del tutto diversi si poneva invece la questione per quanto riguarda le donne *single*, la loro causa era lungi dall'essere sostenuta all'unanimità. L'ipotesi di “un bambino senza padre” è una situazione pregiudizievole. Se, come nel caso di una coppia femminile, la compagna può in parte svolgere il ruolo “paterno”, la stessa cosa non può darsi per una madre *single*, che non può offrire una figura sostitutiva al suo fianco. I timori legati all'equilibrio psicologico del bambino, al fatto che quest'ultimo potrebbe essere compromesso fin dall'inizio, insieme all'argomento per cui la situazione della donna *single* con il bambino non sarebbe in questa ipotesi il frutto di un accadimento nella vita, ma bensì quello di una scelta volontaria della madre, alimentarono a lungo i dubbi sulla ammissibilità della AMP anche alle donne *single*.

30 In questo senso, cfr. D. Mehl, *ivi*, 521.

31 *Ibid.*

32 Art. L. 2141-2 CSP: «*L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l'assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l'équipe médicale clinico biologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l'article L. 2141-10*».

33 L'estensione dell'AMP prevista dalla legge di bioetica deriva, secondo il *Conseil d'Etat*, da una scelta politica. Cfr., *Conseil d'Etat, Avis sur un projet de Loi relatif à la bioéthique* NOR : SSAX1917211L Séance du 18 juillet 2019, par. 11, p. 4: «*Comme il l'a relevé dans son étude préalable à la révision de la loi de bioéthique du 28 juin 2018 (Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ?), le Conseil d'Etat rappelle que l'extension de l'accès à l'AMP, telle qu'elle est prévue par le projet de loi, relève d'un choix politique* ».

trattamento sia coperto dalla previdenza sociale, come era peraltro già previsto per le coppie eterosessuali con problemi di infertilità.

In secondo luogo, l'estensione dell'AMP alle coppie eterosessuali, alle donne single e alle coppie di donne muta radicalmente la finalità del ricorso all'AMP. Come stabilito dall'art. L. 2141-2 del *Code de la santé publique* (CSP), la finalità non è più il rimedio alla infertilità o alla esistenza di una causa patologica, ma l'esistenza di un "projet parental", che sia quello di "una coppia formata da un uomo e una donna o due donne o qualsiasi donna non sposata"³⁴.

Va osservato che nei dibattiti parlamentari di discussione della legge era emerso che nel 10-15% dei casi la AMP realizzata da coppie eterosessuali avveniva senza che fosse stata accertata alcuna causa patologica. Si era constatato inoltre che il ricorso a un donatore terzo era oramai considerato, più che un trattamento medico, un palliativo accettato dalla società³⁵. A partire da questi elementi, si avvertiva l'esigenza di collocare le condizioni di accesso all'AMP su un piano di parità³⁶. In questo senso, è significativo che i deputati abbiano voluto aggiungere al testo della norma che l'accesso all'AMP "non può essere soggetto ad alcuna differenza di trattamento, in particolare per quanto riguarda lo stato civile o l'orientamento sessuale dei richiedenti"³⁷. Non v'è dubbio che una tale disposizione provocherà un conflitto con l'esercizio della *clause de conscience* da parte dei medici facenti parte del servizio sanitario nazionale in caso di richiesta di AMP³⁸, ma, per ora, non vi sono ancora indicazioni chiare sull'argomento.

In ogni caso, l'accesso alla assistenza medica alla procreazione è in ogni caso sottoposto ad alcune condizioni.

Per le coppie eterosessuali e per le donne sposate, i soggetti devono acconsentire entrambi preventivamente alla AMP e ribadire il consenso entro un mese dai colloqui con l'equipe medica³⁹. L'equipe medica deve assicurarsi in ogni fase del processo che il progetto genitoriale comune sia mantenuto. Da ciò deriva che la revoca del consenso durante il trattamento o la separazione coniugale costituiscono un ostacolo alla continuazione del trattamento, così come la morte di uno dei membri della coppia. L'inseminazione o il trasferimento *post mortem* rimangono proibiti (nonostante i ripetuti tentativi dei parlamentari di ribaltare definitivamente un principio fortemente indebolito dall'apertura dell'AMP alle donne sole). A ben vedere, il divieto del trasferimento *post-mortem* solleva una contraddizione non irrilevante dal momento che il legislatore nega ad una donna vedova l'uso dei gameti del suo partner deceduto o il trasferimento dei suoi embrioni crioconservati, concedendo però la possibilità di richiedere una donazione di sperma ad una donna single non sposata⁴⁰. L'arbitrarietà che ne deriverebbe è stata oggetto di una denuncia da parte del Consiglio di Stato, che ha ritenuto che, a certe condizioni, "sarebbe preferibile che il bambino nascesse da un'AMP *post mortem*, il che gli permetterebbe di avere una filiazione bilineare e di far parte di una doppia stirpe [...] piuttosto che da una donazione anonima di gameti"⁴¹. In senso contrario, una parte della dottrina ha sostenuto che la soluzione prevista dalla legge non lascerebbe del tutto irrisolta questa esigenza nei confronti del bambino. Se la vedova ha un figlio da sola e successivamente incontra un nuovo partner, quest'ultimo potrebbe colmare la posizione vacante di secondo genitore, il che sarebbe certamente a vantaggio del bambino⁴². Aldilà delle posizioni emerse nel dibattito, il governo francese si è fermamente opposto al trasferimento *post mortem*, argomentando che le donne vedove non sono da considerare donne single "come le altre", in quanto persone più

34 Cfr. CSP, nuovo art. L. 2141-2, primo comma: *l'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l'assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l'article L. 2141-10I.*

35 Cfr. *Étude d'impact, projet de loi relatif à la bioéthique*, www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/115b2187_etude-impact.pdf, p. 39.

36 Cfr. Assemblée Nationale, *Rapport de la Mission d'information relative à la révision de la loi relative à la bioéthique*, J.-L. Touraine rapp., n°1572, 15 janvier 2019, p. 86.

37 CSP, nuovo art. L. 2141-2, comma 2.

38 Cfr. Ordre National des médecins, Conseil National de l'ordre, *Réflexions sur quelques points particuliers de Bioéthique et sur la fin de vie*, Session du Conseil national de l'Ordre des médecins de juin 2018, p. 7.

39 CSP, art. L. 2141-10.

40 L. Brunet, *Les dispositions de la nouvelle loi de bioéthique sur l'AMP et la filiation des enfants qui en sont issus*, in *AJ Famille* 2021, p.522 e ss.

41 Conseil d'État, *Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ?*, juin 2018, p. 76.

42 L. Brunet, *ivi*, p.522.

vulnerabili, che potrebbero essere soggette alle pressioni della famiglia del defunto allo scopo di avere un discendente.

Alla luce di queste considerazioni, il divieto di AMP *post-mortem* è stato mantenuto⁴³.

L'altra condizione richiesta ex lege per l'accesso all'AMP riguarda l'età dei candidati. La legge del 2 agosto 2021 ha messo fine alle difficoltà causate dal criterio impreciso della formulazione "in età fertile" contenuto nelle precedenti leggi di bioetica. Poiché nessun testo normativo aveva mai precisato una tale nozione — nonostante i rischi medici e sociali della paternità e della maternità tardiva fossero conosciuti e ampiamente documentati — la valutazione dell'età fertile era lasciata alla valutazione delle équipes mediche, le cui pratiche variavano da un centro all'altro. Di conseguenza, l'*Agence de la biomédecine*, che era addetta al rilascio delle autorizzazioni di esportazione dei gameti, si era trovata spesso di fronte a numerose contestazioni da parte di coppie cui era stata negata l'autorizzazione a causa dell'età dell'uomo⁴⁴. Per rimediare a questi problemi, la nuova legge ha attribuito al Consiglio di Stato il compito di precisare le condizioni di età richieste per beneficiare di una AMP⁴⁵. Secondo quanto disposto dal decreto n. 2021-1243, per la donna destinata a portare la gravidanza l'AMP (inseminazione artificiale o trasferimento embrionale) può essere effettuata fino a 45 anni, mentre l'altro membro della coppia deve avere meno di 60 anni. In ogni caso, il prelievo dei gameti deve avvenire prima dei 43 anni per la donna e prima dei 60 anni per l'uomo⁴⁶.

Un'ulteriore innovazione della legge è quella che autorizza l'autoconservazione "sociale" dei gameti quale nuova opzione procreativa, in particolare per le donne, autorizzandole a conservare i loro ovociti per prevenire la sterilità dovuta all'età (e non più solo nel caso in cui la fertilità è minacciata da un trattamento medico o da una patologia). È un dato ormai stabile e constatabile che l'età della prima gravidanza in Francia, come in tutta Europa, vada progressivamente aumentando. Questo ritardo nel momento della procreazione, in conflitto con il declino esponenziale della fertilità femminile nel tempo, non poteva non destare la preoccupazione delle autorità pubbliche, tanto più che la AMP risulta inefficace se intrapresa tardivamente, quando la riserva ovarica della donna è ad un livello non ottimale. La legge ha quindi ammesso la conservazione in via precauzionale degli ovociti delle donne in un'età in cui sono ancora funzionali per migliorare il successo dell'eventuale AMP futura, senza dover ricorrere alla donazione di ovociti, nel caso in cui il progetto di gravidanza dovesse verificarsi tardivamente. Ai sensi del nuovo articolo 2141-12 del CSP l'autoconservazione è ammessa sia per le donne che per gli uomini. La legge stabilisce l'età entro cui i soggetti possono beneficiarne (quella fissata dal decreto n° 2021-1243 del 28 settembre 2021)⁴⁷ e le modalità di mantenimento della conservazione⁴⁸. La legge prevede inoltre la copertura delle spese per le procedure mediche necessarie per la raccolta dei gameti da parte del sistema sanitario nazionale inserendole sotto la rubrica "medicina preventiva"; resta in ogni caso escluso il costo annuale della conservazione dei gameti (che ammonta a circa 40 euro), che come specificato, non può essere coperto, né in via diretta, né in via indiretta dal datore di lavoro, al fine di evitare qualsiasi pressione professionale sulle donne volta a rinviare i loro piani per avere dei figli. Dalla disciplina sin qui delineata, pare che l'intenzione del legislatore sia quella di autorizzare la pratica della conservazione dei gameti, senza tuttavia incoraggiarla.

Infine, la legge prescrive il divieto delle tecniche di *Réception de l'ovocyte par le partenaire* (ROPA).

Occorre segnalare che nel dibattito sul progetto di legge, fra le richieste provenienti da alcune associazioni LGBT vi era quella di ammettere per la donna destinata a portare la gravidanza la ricezione di ovociti da parte della compagna (*Réception de l'ovocyte par le partenaire*). Tale tecnica permetterebbe a ciascuna delle due donne di una coppia lesbica di contribuire "corporalmente" alla nascita del loro bambino. Tuttavia, il governo ha sostenuto che tale opzione si porrebbe in contrasto con il divieto di donazione diretta; il rispetto dell'anonimato tra il donatore di gameti e il ricevente è un principio fondamentale nel diritto francese. Una ulteriore critica all'accoglimento di tale tecnica riguardava il fenome-

43 www.senat.fr/amendements/2020-2021/281/Amdt_45.html.

44 Conseil d'Etat, 17 avril 2019, n° 420468 e n°420468; in *AJ famille* 2019, p. 309, obs. A. Dionisi-Peyrusse; in *AJDA* 2019, p. 901; in *Dalloz* 2019, p. 944; *ibid.* 2020, p. 843; in *RTD civ.* 2019, 557, obs. A.-M. Leroyer.

45 CSP, art. L. 2141-2, penultimo comma.

46 Décret n° 2021-1243 du 28 septembre 2021 fixant les conditions d'organisation et de prise en charge des parcours d'assistance médicale à la procréation, *JORF* n°0227 du 29 septembre 2021.

47 Id, "Le condizioni di età richieste dall'articolo L. 2141-12 per beneficiare dell'autoconservazione dei gameti in vista della successiva procreazione medicalmente assistita sono stabilite come segue: 1° La raccolta di ovociti può essere effettuata su donne a partire dal loro ventinovesimo compleanno fino al trentasettesimo; 2° La raccolta di spermatozoi può essere effettuata negli uomini dal loro ventinovesimo compleanno fino al quarantacinquesimo".

48 www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2243/AN/2329.

no dello sdoppiamento della maternità che una tale combinazione avrebbe provocato, favorendo uno slittamento verso la maternità surrogata, la cui proibizione era ed è tuttora sostenuta dal governo come un principio di garanzia etica invalicabile⁴⁹. Infine, il ricorso alla ROPA, proposto in seconda lettura dalla Commissione speciale dell'Assemblea nazionale⁵⁰, è stato definitivamente bocciato dal governo perché contrario al principio fondamentale del diritto che vieta le procedure mediche non necessarie⁵¹. L'ammissione di tale tecnica porterebbe infatti alla pratica di atti medici pesanti e ingiustificati come, ad esempio, la stimolazione ovarica seguita da FIV e il trasferimento di embrioni. Tali tecniche sono considerate eccessivamente invasive e non giustificate se si tiene conto del fatto che si potrebbe più facilmente ricorrere all'inseminazione dello sperma.

Da quanto finora illustrato, la nuova legge di bioetica si pone indiscutibilmente a favore dell'autonomia procreativa della donna.

Come stabilito, le donne potranno preservare la loro fertilità se decidono di posticipare la maternità; potranno beneficiare di una AMP, che siano da sole o in coppia - con un uomo o un'altra donna -; potranno ricorrere a una doppia donazione di gameti piuttosto che al ricevimento di embrioni in caso di infertilità di entrambi i membri della coppia. Naturalmente, questi diversi progetti genitoriali necessiteranno della disponibilità di stock sufficienti di gameti, così come di risorse e di centri AMP per ottenere il successo sperato.

L'applicazione del principio di non discriminazione (al femminile) va di pari passo con la volontà di riconoscere un pluralismo familiare. D'altra parte, non si può nascondere che si tratta di un pluralismo esteso, ma non del tutto inclusivo, dal momento che anche nel nuovo modello permangono — come vedremo — alcune discriminazioni nei confronti di soggetti tuttora esclusi dalla legge, come le persone transessuali e le coppie omosessuali maschili⁵².

4. Le asimmetrie di trattamento nell'accertamento della maternità a seguito di AMP

Oltre a legittimare l'autonomia procreativa delle donne ed estendere l'accesso all'AMP, la legge di bioetica incide in modo rilevante anche sugli effetti derivanti dalla AMP con donazione di terzo. Ne discende che il quadro delle norme previste dal Codice civile muta inevitabilmente prevedendo nuove classificazioni, come quella di famiglia omoparentale e stabilendo, accanto alla disciplina già esistente, un regime speciale per i figli nati da AMP effettuata da una coppia di donne.

Sul punto è senz'altro interessante notare che se, da un lato, la nuova legge ha innegabilmente esteso, in forza della non discriminazione, la cerchia dei beneficiari dell'AMP e la gamma di procedure disponibili, dall'altro lato, nuove e diverse discriminazioni emergono nella disciplina prevista dal codice civile per regolare la filiazione. In quest'ambito, non si può negare la persistenza di alcune asimmetrie di trattamento nella disciplina riguardante i figli nati da AMP all'interno di una coppia femminile.

4.1. L'attribuzione della maternità da AMP per la donna single

Come già illustrato, l'apertura dell'AMP attraverso la donazione di gameti è destinata alle donne single non sposate e alle coppie di donne. Tuttavia, è importante notare che la discussione sulla conciliazione di queste nuove disposizioni con quelle sul riconoscimento di maternità presenti nel codice civile fran-

49 Cfr. N. Belloubet, *Déclarations de Mmes Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice, et Frédérique Vidal, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, sur le projet de loi relatif à la bioéthique, au Sénat le 21 janvier 2020*, <https://www.vie-publique.fr/discours/273065-nicole-belloubet-21012020-bioethique>.

50 www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2658/CSBIOETH/784 e www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2658/CSBIOETH/1497.

51 www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3181/AN/2166.

52 Non potendo qui affrontare adeguatamente il problema, si rimanda sul punto ai contributi di M. Mesnil, *Ce que les femmes mariées nous apprennent du projet de loi bioéthique*, JDSAM, 26, 2, 2020, pp. 66-69; *Id. Les angles morts de la loi de bioéthique en matière d'AMP*, RDSS 2021, pp. 790 e ss.; L. Carayon, *Personnes trans et loi de bioéthique : histoire d'un silence*, in AJ famille 2021, p. 543 e ss.

cese si è concentrata esclusivamente sulla seconda delle due ipotesi⁵³. In effetti, dopo qualche esitazione sulla necessità di operare una riforma più radicale e completa, il governo ha optato per la soluzione più economica, quella cioè che non comportava alcun cambiamento nella regola disposta dalla legge sulla filiazione attualmente in vigore: la donna che ha partorito il bambino e lo ha messo al mondo è menzionata come madre, indipendentemente dal modo in cui il bambino sia stato concepito.

In questa ipotesi, secondo il nuovo articolo 342-10 c.c.f.⁵⁴ è necessario solamente che, prima dell'AMP, la donna acconsenta alla donazione davanti ad un notaio (come peraltro già previsto per le coppie eterosessuali che fanno ricorso alla AMP). In tal modo, uno dei due rami della filiazione è lasciato libero, così da poter permettere in futuro ad un uomo o a un'altra donna che entri in relazione con la donna single, di riconoscere il bambino, se sposa la madre, e di avviare una procedura di adozione del figlio del suo coniuge⁵⁵.

4.2. La doppia maternità a seguito di AMP attraverso il riconoscimento congiunto anticipato

Nel caso di AMP effettuata da una coppia di donne, sorge il problema di come stabilire la maternità della madre d'intenzione, e cioè di colei che si è impegnata in un progetto genitoriale con la partner (che è colei che partorirà il bambino).

È evidente che l'esistenza della "madre di intenzione" scardina radicalmente l'impianto di norme costruito sul legame biologico, per cui la madre del bambino è colei che partorisce. Più precisamente, bisognerebbe dire che la madre del bambino rimane colei che partorisce, ma vi è anche un'altra madre da contemplare, colei che diviene madre senza partorire. Proprio per rispondere a questo nuovo scenario, il Codice civile ha introdotto un nuovo Capo V intitolato "Dell'assistenza medica per la procreazione con un terzo donatore" in aggiunta al titolo VII del Codice civile sulla filiazione, e ha stabilito al suo interno un doppio regime: l'uno dedicato alle coppie di sesso diverso e alle donne non sposate, disciplinato dal nuovo art. 342-10 c.c.⁵⁶; l'altro dedicato alle coppie femminili e disciplinato dal nuovo art. 342-11 c.c.⁵⁷. In quest'ultima ipotesi il sistema per stabilire la filiazione in caso di coppia costituita da due donne è quello del "riconoscimento congiunto anticipato". Ai sensi dell'articolo 342-11 c.c.f.: "al momento del consenso previsto dall'articolo 342-10, la coppia di donne riconosce congiuntamente il bambino. La filiazione è stabilita, nei confronti della donna che partorisce, secondo l'articolo 311-25. Nei confronti dell'altra donna, invece, è stabilito dal riconoscimento congiunto previsto nel primo comma di questo articolo". Si comprende quindi, che per le coppie femminili, oltre alla dichiarazione fatta davanti al

53 Cfr. articolo 6 della Loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORF-TEXT000043884384/>.

54 *Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent donner préalablement leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l'enfant pourra, s'il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l'identité de ce tiers donneur.*

55 Sul punto è importante segnalare il progetto di legge volto a riformare l'adozione, in particolare abolendo la condizione del matrimonio, il quale è stato adottato dall'Assemblea nazionale in prima lettura, n. 188 del 7 dicembre 2020.

56 Article 342-10 c.c., creato dalla LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 6 (V): "Le coppie o le donne non sposate che, per procreare, ricorrono all'assistenza medica che richiede l'intervento di un terzo donatore, devono dare il loro consenso in anticipo a un notaio, che li informerà delle conseguenze del loro atto per quanto riguarda la filiazione, nonché delle condizioni in cui il bambino potrà, se lo desidera, avere accesso ai dati non identificativi e all'identità di questo terzo donatore al momento della sua maggiore età. Il consenso alla procreazione medicalmente assistita preclude qualsiasi azione per stabilire o contestare la filiazione, a meno che non si sostenga che il bambino non sia nato dalla procreazione medicalmente assistita o che il consenso sia stato privato del suo effetto. Il consenso è reso inefficace in caso di morte, di presentazione di una domanda di divorzio o di separazione legale, di firma di un accordo di divorzio o di separazione legale consensuale secondo le modalità previste dall'articolo 229-1 o di cessazione della convivenza, avvenuta prima della realizzazione dell'inseminazione o del trasferimento embrionale. È anche privato di effetto quando uno dei membri della coppia lo revoca, per iscritto e prima dell'esecuzione della procreazione medicalmente assistita, al medico responsabile dell'esecuzione di questa inseminazione o trasferimento o al notaio che l'ha ricevuto".

57 Article 342-11, creato dalla LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 6 (V): « Lors du recueil du consentement prévu à l'article 342-10, le couple de femmes reconnaît conjointement l'enfant. La filiation est établie, à l'égard de la femme qui accouche, conformément à l'article 311-25. Elle est établie, à l'égard de l'autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l'une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l'officier de l'état civil, qui l'indique dans l'acte de naissance. Tant que la filiation ainsi établie n'a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 342-10, elle fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation dans les conditions prévues au présent titre ».

notaio, occorre il “riconoscimento congiunto anticipato”. Come ampiamente denunciato⁵⁸, la scelta di usare il termine “riconoscimento” al posto di “dichiarazione” può causare non poche ambiguità, con particolare riferimento al fatto che tale termine è già usato nel Codice civile per la disciplina del riconoscimento del figlio, ma si basa su presupposti diversi. Tuttavia, questa formulazione, dopo essere stata oggetto d’esame da parte della Commissione speciale dell’Assemblea Nazionale, è stata preferita all’espressione “dichiarazione congiunta anticipata”. Le ragioni della scelta possono rinvenirsi proprio nella volontà di “allineare” la situazione delle donne a quella delle coppie eterosessuali avvicinando questo nuovo metodo di accertamento della filiazione “a quello che esiste oggi per le coppie eterosessuali non sposate: il riconoscimento anticipato della paternità o della maternità”⁵⁹.

4.3. Il parto stabilisce sempre la maternità

Un’altra importante e dibattuta questione durante l’esame del progetto di legge da parte dell’Assemblea Nazionale ruotava intorno alla possibilità di stabilire la regola per cui il riconoscimento congiunto anticipato del figlio avrebbe determinato la filiazione di entrambe le donne allo stesso tempo, senza la necessità di indicare quale delle due donne avesse portato la gravidanza. La destra parlamentare si era fortemente opposta ad un indebolimento della regola, conforme al principio cardine che informa da secoli il sistema di filiazione della tradizione occidentale, secondo cui la donna che ha partorito è la madre del bambino (*mater semper certa est*). Inoltre, secondo queste voci critiche, accettare una costruzione della maternità basata esclusivamente sulla volontà o sull’impegno, significherebbe un’apertura alla legalizzazione della maternità surrogata, vietata dal diritto vigente. In questa stessa direzione si era pronunciato il Consiglio di Stato nel 2018: “*s’agissant de la femme qui accouche, il conviendrait de maintenir la règle selon laquelle la mère est toujours certaine (mater certa est) en n’imposant pas à cette dernière de présenter cette déclaration à l’officier de l’état civil pour obtenir l’établissement de son lien de filiation à l’égard de l’enfant, le simple fait qu’elle ait donné naissance à l’enfant devant demeurer suffisant pour l’établir*”⁶⁰.

Tutto ciò premesso, ai sensi del primo comma del nuovo articolo 342-11 del Codice civile: “la filiazione è stabilita, nei confronti della donna che partorisce, secondo l’articolo 311-25”, mentre “è stabilita, nei confronti dell’altra donna, dal riconoscimento congiunto previsto nel primo comma di questo articolo”.

Una disposizione transitoria è infine prevista per le donne che si sono sottoposte all’AMP all’estero prima dell’entrata in vigore della legge.

A completamento del quadro, va infine segnalato che il legislatore ha escluso dal riconoscimento congiunto anticipato tutte le situazioni in cui le donazioni del terzo siano donazioni “amichevoli”, escludendo altresì tutte le ipotesi di inseminazioni “casalinghe” con lo sperma di un donatore conosciuto o importato dall’estero, non contemplate dalle norme sull’AMP come regolata dall’articolo. L. 2142-1 del Codice della salute pubblica CSP (60) (CSP, art. L. 2141-2 f.).

5. La legge di bioetica fra uguaglianza e nuove discriminazioni: alcune riflessioni critiche

La legge n° 2021-1017 del 2 agosto 2021 relativa alla bioetica segna una radicale e innegabile apertura in nome della non discriminazione e dell’autodeterminazione della donna quale criterio guida delle tecniche e del quadro giuridico in materia di procreazione. Tuttavia, si riscontrano ancora alcune ombre, che sotto forma di silenzi o di omissioni⁶¹, rivelano alcune intrinseche debolezze ed incoerenze che potrebbero minare il principio di uguaglianza verso altri soggetti.

Il primo punto di debolezza riguarda il campo di applicazione dell’AMP con donazione di un terzo, l’articolo 1 della legge del 2 agosto 2021 sulla bioetica opera un’estensione significativa, consentendo l’accesso a “qualsiasi coppia formata da un uomo e una donna o due donne o qualsiasi donna non spo-

58 L. Brunet, *ivi*, p. 527.

59 Assemblée Nationale, *Rapport au nom de la Commission spéciale*, 1re lecture, I, p. 22.

60 Conseil d’Etat, section du rapport et des études, « *Etude à la demande du Premier ministre, Révision de la loi de bioéthique: quelles options pour demain?* », p. 61.

61 Cfr. in dottrina, M. Mesnil, *Les angles morts de la loi de bioéthique en matière d’AMP*, RDSS 2021, p. 790 e ss; A. Cheynet de Beau-pré, *Révision bioéthique : la loi des silences*, *Revue juridique personnes et famille*, 11, 2021, pp. 1-19.

sata”, ma esclude alcuni beneficiari in modo implicito, le persone transessuali single o in coppia con un uomo⁶².

In modo esplicito, è evidente che la legge sulla bioetica, sotto il particolare profilo della autodeterminazione della donna, non apre “veramente” l’AMP a tutte le donne⁶³; le donne sole possono avere accesso all’AMP di terzi donatori ad una condizione: che queste ultime non siano sposate.

Sul punto, in fase di revisione del Progetto di legge, il parere del Consiglio di Stato, ha giustificato opportuna l’inserzione della limitazione nel testo di legge in questi termini: “ il Consiglio di Stato osserva che se il sistema adottato è aperto a tutte le donne, indipendentemente dalla loro situazione, è necessario precisare che una donna che realizza da sola un progetto di procreazione medicalmente assistita *non può essere sposata*, al fine di evitare qualsiasi effetto di un simile progetto sul suo coniuge, in particolare in materia di filiazione attraverso la presunzione di paternità del marito, non avendo il coniuge partecipato al progetto della donna»⁶⁴. Tale scelta ci porta a pensare che per il legislatore francese è tuttora importante tenere insieme matrimonio e filiazione, benché con le nuove norme la scissione potrebbe in astratto realizzarsi, sebbene ciò comporti inevitabilmente un cambiamento ancora più profondo delle discipline sul matrimonio e sulla filiazione vigenti nel *code civil*.

Un’altra serie di considerazioni critiche emerge intorno al già menzionato sistema del “riconoscimento congiunto anticipato” del figlio da parte della coppia di donne e delle coppie eterosessuali in seguito ad AMP con donazione di terzo. Come opportunamente osservato, nella disciplina classica prevista dal codice civile in materia di filiazione, il riconoscimento è per sua natura un atto strettamente personale, che attiene al singolo soggetto coinvolto. Ci si chiede dunque come sia possibile prevedere un riconoscimento congiunto della genitorialità condizionato all’accordo dell’altro genitore, quando tale atto è da considerarsi per sua natura strettamente personale e discrezionale⁶⁵.

Un’altra incoerenza in tema di “riconoscimento congiunto anticipato” è rilevabile in merito agli effetti della disposizione. Se infatti, l’atto del riconoscimento in oggetto è “congiunto” per quanto riguarda la forma, non lo è per quanto attiene agli effetti, poiché produce conseguenze solo nei confronti della donna che non ha partorito. In effetti, come è stato sostenuto⁶⁶, il governo ha scelto di istituire due modi diversi per stabilire la maternità all’interno delle coppie di donne. Ai sensi del nuovo articolo 342-11 del codice civile: la donna che ha partorito il bambino è la madre in virtù del parto, (come previsto dall’articolo 311-25 c.c.), l’altra donna sarà la madre in virtù del riconoscimento comune anticipato. In questo senso, ci si chiede come possa considerarsi “congiunto” un riconoscimento della filiazione tra due donne quando in realtà esso stabilisce la filiazione per una sola di esse⁶⁷. In tal modo le parole passano svuotate del loro significato⁶⁸.

Inoltre, secondo il sistema adottato dal Codice civile, la legge francese non riconosce il riconoscimento precedente al concepimento (*antéconceptionnelle*)⁶⁹, dal momento che “un bambino può essere riconosciuto a qualsiasi età, anche dopo la sua maggiore età, [...] dopo la sua morte o prima della sua nascita, purché sia già stato concepito”. Essendo il riconoscimento valido solo se il bambino che ne è oggetto è chiaramente identificato, lo stesso deve essere nato o, per lo meno, concepito. In senso difforme, il riconoscimento congiunto anticipato, previsto dal nuovo articolo 342-11 del Codice Civile, è per l’appunto “anticipato” e contemporaneo al consenso prestato alla donazione di gameti. In tale fase, non è certamente possibile constatare il concepimento poiché l’assegnazione dei gameti o degli embrioni,

62 Cfr. M. Mesnil, *Ce que les femmes mariées nous apprennent du projet de loi bioéthique*, JDSAM, 26, 2, 2020, pp. 66-69; Id. *Les angles morts de la loi de bioéthique en matière d’AMP*, RDSS 2021, pp. 790 e ss.; L. Carayon, *Personnes trans et loi de bioéthique : histoire d’un silence*, in *AJ famille* 2021, p. 543 e ss.

63 In questo senso, M. Mesnil, *Les angles morts*, p. 790 e ss. ; Id., *Ce que les femmes mariées nous apprennent du projet de loi bioéthique*, JDSAM, 26, 2, 2020, pp. 66-69.

64 Conseil d’État, *Avis sur un projet de loi relatif à la bioéthique*, 18 juill. 2019, cit., § 13 : *le projet autorise l’accès des couples de femmes, mariées ou non, et des femmes non mariées à l’assistance médicale à la procréation. Le Conseil d’Etat constate que si le dispositif retenu est ouvert à toute femme, quelle que soit sa situation, il est nécessaire de préciser que la femme menant seule un projet d’assistance médicale à la procréation ne peut être mariée, afin d’éviter tout effet de ce projet sur son conjoint qui n’y aurait pas pris part, notamment en matière de filiation par le jeu de la présomption de paternité du mari. Le Conseil d’Etat estime qu’en l’absence d’obstacle juridique, le choix opéré relève de l’appréciation souveraine du législateur.*

65 L. Brunet, *ivi*, p. 522.

66 D. Mehl, *ivi*, p. 520.

67 D. Mehl, *ivi*, p. 520.

68 L. Brunet, *ivi*, p. 530.

69 Id., *ivi*, p. 529.

che è peraltro subordinata all'autorizzazione della donazione da parte dell'équipe medica, non è ancora avvenuta. In merito, ci si chiede cosa accade se la coppia si separa dopo che un riconoscimento congiunto è stato firmato davanti a un notaio ed una delle due donne decidesse di continuare, come donna sola, il processo di AMP. In questa ipotesi, sarebbe possibile considerare la ex moglie come seconda madre se il bambino nasce qualche anno dopo?⁷⁰

Sotto un diverso profilo, occorre notare poi, che, come noto, il sistema classico di riconoscimento del figlio per il soggetto che non partorisce è basato sulla presunzione di paternità, rispondente al principio di “verosomiglianza”. In senso opposto, si è sostenuto che il criterio guida per l'attribuzione della genitorialità da parte di una coppia di donne non può in alcun modo giustificarsi sul criterio della “*vraisemblance*”, ossia di una presunzione che origina da una verità biologica.

Come affermato da Nicole Belloubet, ministra della giustizia “in una AMP con donazione di terzo all'interno di una coppia di donne, non è possibile fare riferimento alla verità biologica. È molto importante in questo caso non fingere e stabilire la filiazione in modo specifico”. A tal fine il governo ha “scelto delle procedure che sono semplici, sicure e il più possibile vicine al diritto comune”. Vero è che, come peraltro proposto in sede di dibattito parlamentare, si sarebbe potuto ricorrere al procedimento dell'adozione, che in Francia è legittimo e aperto anche alle coppie omosessuali. Tuttavia, tale via non è stata ritenuta opportuna sulla base del fatto che “l'adozione allungherebbe i termini e richiederebbe l'intervento di un giudice, mentre il riconoscimento congiunto risponde perfettamente agli obiettivi desiderati. Attraverso di esso si suggella il progetto genitoriale, che non può essere basato su una plausibilità biologica, dal momento che non esiste”⁷¹. Infine, il sistema basato sulla *vraisemblance* appare inadeguato perché, come sottolineato, “quando due donne procedono a un riconoscimento congiunto anticipato davanti al notaio, non sanno ancora necessariamente quale delle due porterà il bambino che nascerà”⁷².

Tuttavia, un tale sistema è stato da molti criticato proprio sulla base del principio di non discriminazione. Infatti, con il sistema del “riconoscimento congiunto anticipato” il registro dello stato civile conserverà sempre traccia della modalità di concepimento dei figli nati da una coppia di donne, proprio attraverso la menzione del riconoscimento congiunto, che rivelerà l'esistenza della donazione di un terzo, mentre i figli nati da coppie eterosessuali con lo stesso metodo potrebbero non sapere di essere nati attraverso donazione, se non nel caso in cui siano gli stessi genitori a comunicarlo. Ora, aldilà degli opportuni rilievi che il tema richiederebbe, ci si limita qui a sottolineare come, per una parte della dottrina, un tale metodo appare discriminatorio, in quanto non riserverebbe a tutti i figli lo stesso trattamento; i progetti genitoriali attraverso AMP con donazione di terzo dovrebbero invece essere considerati tutti allo stesso modo. Il sistema giuridico di riconoscimento congiunto stabilito dalla legge del 2 agosto 2021 sembrerebbe invece comportare una discriminazione ingiustificata basata sull'orientamento sessuale⁷³.

Un'ultima considerazione riguarda una questione rimasta velata nel dibattito: l'esclusione delle coppie omosessuali di uomini dal “progetto genitoriale”. In effetti, se la finalità della legge che regola l'accesso alle tecniche di aiuto alla procreazione assistita non è più quella di eliminare le cause di infertilità, ma bensì quella di rispondere ad un progetto “genitoriale”, congiunto o individuale, slegato dal requisito della eterosessualità della coppia in caso di progetto congiunto, sembra difficile giustificare l'esclusione dell'accesso alle tecniche di AMP finalizzato ad un *projet parental* per le coppie di uomini. In tal senso la legge sembra introdurre un “*droit genre*”⁷⁴. Le nuove disposizioni infatti “abbandonando” le altre due condizioni — l'obbligo di formare una coppia e la condizione di eterosessualità — stabiliscono un'apertura, ma di genere, in quanto essa è limitata alle coppie femminili e alle donne non sposate⁷⁵.

70 Cfr. Ministère de la Justice, Direction des affaires civiles et du sceau, Circulaire du 21 septembre 2021. Come previsto dalla Circolare del 21 settembre 2021, che considera gli effetti molto speciali e del tutto estranei al *biotope* del diritto di filiazione francese del «riconoscimento congiunto anticipato»: «*l'officier d'état civil n'a pas à s'interroger sur la date d'établissement de la reconnaissance conjointe anticipée, en l'absence de disposition textuelle en ce sens* » (Fiche 1, III, b, note 5) et que, comme on l'a déjà mentionné, une même reconnaissance peut bénéficier à plusieurs enfants en cas de grossesse multiple.

71 Compte rendu Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique, Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la Justice, p. 6, https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/csbioeth/115csbioeth1920006_compte-rendu.

72 Cfr. Compte rendu Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique, Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la Justice, p. 6, https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/csbioeth/115csbioeth1920006_compte-rendu

73 L. Brunet, *ivi*, p. 530.

74 Cfr. in dottrina, C. Byk, *ivi*, p.1000 e ss.

75 Cfr. Id., *ivi*, 1000 e ss.

In dottrina ci si è interrogati sulla liceità, sotto il profilo dei diritti umani, dell'esclusione del diritto al "projet parental" a beneficio dell'altro genere.

Proprio su questo tema, è importante segnalare che il 16 maggio 2022 è stata sollevata *question prioritaire de constitutionnalité* davanti al *Conseil Constitutionnel* da parte dell'Associazione *Groupe d'information et d'action sur les questions procréatives et sexuelles*⁷⁶ in merito alla conformità ai diritti e alle libertà garantiti dalla Costituzione dell'articolo L. 2141-2 del *Code de la santé publique*, risultante dalla Loi n° 2021-1017 del 2021 nella parte in cui stabilisce che "qualsiasi coppia formata da un uomo e una donna o da due donne o qualsiasi donna non sposata ha accesso alla procreazione medicalmente assistita".

L'Associazione ha sollevato la questione di costituzionalità di queste disposizioni, nella parte in cui negano l'accesso alla procreazione medicalmente assistita agli uomini single o in coppia ed anche a coloro che, nati di sesso femminile nello stato civile, hanno poi cambiato la loro designazione sessuale, mantenendo la capacità biologica di portare avanti una gravidanza. In tale ipotesi, le disposizioni della legge istituiscono una differenza di trattamento ingiustificata tra le persone che hanno una capacità gestazionale in base alla menzione del loro sesso nello stato civile. Tali disposizioni sarebbero contrarie ai principi di uguaglianza davanti alla legge e di parità tra uomini e donne.

Inoltre, secondo l'Associazione, le disposizioni citate violano anche la libertà personale e il diritto di condurre una normale vita familiare, poiché costringono gli uomini transgender a rinunciare a cambiare il proprio sesso nello stato civile per mantenere la possibilità di accedere alla procreazione medicalmente assistita.

Il Consiglio costituzionale francese ha risposto alla QPC l'8 luglio 2022 con la decisione n° 2022-1003⁷⁷.

Secondo il Consiglio Costituzionale, riprendendo il ragionamento fatto dal legislatore, "la differenza di situazione tra uomini e donne, per quanto riguarda le regole dello stato civile, potrebbe giustificare una differenza di trattamento, in relazione allo scopo della legge per quanto riguarda le condizioni di accesso all'AMP". Partendo dalla premessa che "il legislatore, nell'ambito delle sue competenze, può sempre adottare nuove disposizioni di cui deve valutare l'opportunità e modificare i testi precedenti o abrogarli sostituendoli, se necessario, con altre disposizioni, a condizione che, nell'esercizio di questo potere, non violi la Costituzione", non spetta al Consiglio "sostituire la propria valutazione a quella del legislatore in merito ad una tale differenza di situazione". In conclusione, l'esclusione di tali soggetti dall'AMP non comporta alcuna violazione del diritto a condurre una normale vita familiare, del diritto alla libertà personale o a qualsiasi altro diritto o libertà garantito dalla Costituzione.

Non è difficile comprendere che la decisione del Consiglio costituzionale oltre a porre l'accento sulla competenza del legislatore sul tema, mantiene volutamente un approccio *self constraint* di fronte alle questioni etiche.

Come si è cercato di illustrare, la legge del 2021 legittima un'apertura indiscutibile, sebbene non del tutto inclusiva, dovuta ad un cambiamento di paradigma. Se il diritto francese in tema di *bioéthique* è stato per lungo tempo elaborato in nome di grandi principi, l'adozione della legge di bioetica ha segnato un profondo mutato di direzione, adottando un approccio pragmatico, prendendo atto dei cambiamenti della società e delle istanze da essa provenienti.

Tuttavia, come opportunamente osservato da una dottrina, se da un lato si può certamente parlare di liberalismo, si tratta di un liberalismo estremo, ma limitato e foriero di incertezze⁷⁸. Ciò è dimostrato dal mantenimento di un certo numero di divieti che limitano la sua portata riformatrice. Si pensi al divieto delle tecniche ROPA, per cui entrambe le madri partecipano al concepimento del loro bambino, una fornendo il suo ovocita, l'altra portando avanti la gravidanza. Si pensi ancora al divieto dell'inseminazione *post mortem*; alla conservazione dell'anonimato dei donatori in caso di donazione diretta di gameti. Si pensi ancora alla disparità di trattamento nel doppio regime di filiazione instaurato tra contesto omoparentale e eterosessuale. Nel primo, le due madri diventano co-madri solo se prima firmano un riconoscimento congiunto; questo sarà registrato sul certificato di nascita del bambino, realizzando di conseguenza un trattamento differenziato tra le coppie sulla base della sessualità⁷⁹. Si pensi, infine, alla maternità surrogata, che per ora, rimane vietata senza se e senza ma. Di fronte ad una legge di bioetica la cui finalità non è più il rimedio alla infertilità, bensì l'esistenza di un progetto genitoriale non

76 *Conseil constitutionnel*, Décision n°2022-1003 QPC 8 juillet 2022, <https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/20221003QPC.htm>.

77 *Ibid.*

78 In questo senso, D. Mehl, *ivi*, p. 521.

79 Fin dalla riforma del 1972, la filiazione è stata unificata, indipendentemente dalle modalità procreative.

più condizionato alla differenza di sesso, sorprende che, sotto il profilo della non discriminazione delle coppie di uomini, il tema sia rimasto tabù⁸⁰.

Come acutamente osservato “il liberalismo del 2021 tiene le donne senza utero e le coppie maschili fuori dal campo delle tecniche di assistenza alla riproduzione”⁸¹, per ora. Non possiamo per ora sapere se tali chiaroscuri all’interno di una legge così rivoluzionaria e liberale siano il frutto di una scelta consapevole, ma implicita, ovvero il frutto di un compromesso politico che fissa un primo confine con l’obiettivo di giungere prossimamente ad un ambito ulteriormente “*deconfiné*”. Se, da un lato, la decisione del *Conseil Constitutionnel* sembra aver chiuso la questione sulla presunta violazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione; dall’altro lato, non si può escludere che proprio le omissioni e i silenzi presenti nella legge potrebbero rivelarsi in futuro elementi “strategicamente” diretti ad una nuova “rivoluzione” del diritto di famiglia⁸².

80 Cfr., sul punto, D. Mehl, *ivi*, p. 522. In questo senso, è interessante la considerazione di C. Byk, *ivi*, p. 1000 e ss.: «*S’agissant de la PMA, deux interdits ont été réaffirmés au cours des débats: Celui de la GPA, dont l’avenir nous dira si ce maintien n’est qu’une question de temps, et celui de la PMA « post mortem », dont on ne comprend pas bien la raison profonde dès lors que la PMA est autorisée sans condition médicale, ouverte à la femme seule et que la loi nouvelle fait de la volonté un élément essentiel du projet parental*».

81 D. Mehl, *ivi*, pp. 520-522.

82 Cfr. A. Cheynet de Beaupré, *ivi*, pp. 1-19.